

COMUNE DI ALESSANDRIA

Bando generale di concorso n. **4/2023** ai sensi della Legge Regionale 17 febbraio 2010 n. 3 così come modificata dalla Legge Regionale 17 dicembre 2018 n. 19 ed ai sensi dei Regolamenti attuativi dal n° 9/R al n° 15/R emanati con D.P.G.R. in data 4 ottobre 2011 così come modificati dai Regolamenti n. 8/R e 9/R del 16/11/2022 per l'assegnazione in locazione degli alloggi di edilizia sociale che si renderanno disponibili nel periodo di vigenza della graduatoria definitiva generale nel territorio comunale.

REQUISITI PER PARTECIPARE AL BANDO

DA POSSEDERE ALLA DATA DEL 25 MAGGIO 2023 (approvazione del bando)

a) essere cittadino italiano o di uno Stato aderente all'Unione europea o cittadino di uno Stato non aderente all'Unione europea, regolarmente soggiornante in Italia in base alle vigenti normative in materia di immigrazione, o essere titolare di protezione internazionale di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251 (Attuazione della direttiva 2004/83/CE recante norme minime sull'attribuzione, a cittadini di Paesi terzi o apolidi, della qualifica del rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta);

b) avere la residenza anagrafica o l'attività lavorativa esclusiva o principale da almeno cinque anni nel territorio regionale, con almeno tre anni, anche non continuativi all'interno dell'ambito di competenza degli enti gestori delle politiche socio-assistenziali (ovvero: **Alessandria**, Bassignana, Bergamasco, Borgoratto Alessandrino, Bosco Marengo, Carentino, Casal Cermelli, Castellazzo Bormida, Castelletto Monferrato, Castelspina, Felizzano, Frascaro, Frugarolo, Fubine, Gamalero, Lu e Cuccaro Monferrato, Masio, Montecastello, Oviglio, Pecetto di Valenza, Pietra Marazzi, Predosa, Quargento, Quattordio, Rivarone, San Salvatore Monferrato, Sezzadio, Solero, Valenza) o essere iscritti all'AIRE.

b1) Vista la sentenza della Corte Costituzionale n. 77/23 del 20 aprile 2023 possono altresì presentare domanda i cittadini che NON hanno la residenza anagrafica o l'attività

lavorativa esclusiva o principale da almeno cinque anni nel territorio regionale, con almeno tre anni, anche non continuativi all'interno dell'ambito di competenza degli enti gestori delle politiche socio-assistenziali cui al punto b). Tali richiedenti saranno ammessi con **riserva** previo accertamento del possesso di tutti gli altri requisiti previsti; la riserva sarà sciolta se entro il termine di approvazione della graduatoria provvisoria la Regione Piemonte adeguerà la normativa di riferimento.

I richiedenti e gli altri componenti il nucleo devono, inoltre, possedere i seguenti requisiti previsti dall'art. 3 della L.R. 3/2010, così come modificata dalla Legge Regionale 17 dicembre 2018 n. 19:

c) non essere titolari, complessivamente, di diritto di proprietà, usufrutto, uso o abitazione, ad eccezione della nuda proprietà, su un alloggio ubicato in qualsiasi comune del territorio nazionale o all'estero adeguato alle esigenze del nucleo familiare ai sensi del decreto ministeriale 5 luglio 1975 (Modificazioni alle istruzioni ministeriali 20 giugno 1896 relativamente all'altezza minima ed ai requisiti igienico sanitari dei principali locali di abitazione), salvo che il medesimo non risulti inagibile da certificazione rilasciata dal comune oppure sia sottoposto a procedura di pignoramento, con provvedimento di rilascio emesso dal Giudice dell'esecuzione ovvero sia stato assegnato al coniuge per effetto di sentenza di separazione giudiziale o di accordo omologato in caso di separazione consensuale, ovvero alla parte dell'unione civile o al convivente di fatto a seguito di altro provvedimento o accordo ai sensi della normativa vigente;

d) non avere avuto una precedente assegnazione in proprietà o con patto di futura vendita di alloggio realizzato con contributo pubblico o finanziamento agevolato concesso in qualunque forma dallo Stato, dalla Regione, dagli Enti territoriali o da altri Enti pubblici, sempre che l'alloggio non sia inutilizzabile o perito senza dare luogo al risarcimento del danno;

e) non essere alcun componente del nucleo richiedente assegnatario di alloggio di edilizia sociale nel territorio regionale;

f) non avere ceduto in tutto o in parte, fuori dai casi previsti dalla legge, l'alloggio eventualmente assegnato in precedenza in locazione;

g) non essere occupante senza titolo di alloggio di edilizia sociale;

h) non essere stato dichiarato decaduto dall'assegnazione dell'alloggio a seguito di morosità, salvo che il debito conseguente a morosità sia stato estinto prima della presentazione della domanda;

i) essere in possesso di un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE in corso di validità), **non superiore a euro 23.623,13** (Tale limite è aggiornato ogni anno dalla struttura regionale competente, sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati) e di un patrimonio mobiliare non superiore ai limiti stabiliti dal regolamento di cui all'articolo 19, comma 2.

I requisiti devono essere posseduti da ciascun componente del nucleo richiedente **alla data di approvazione del bando di concorso, fatta eccezione per i requisiti di cui alle lettere a), b) e b1) da possedersi da parte del solo richiedente.**

I requisiti devono permanere al momento dell'assegnazione e della stipula della convenzione di assegnazione, nonché successivamente alla stessa, fatto salvo il requisito di cui alla lettera i) per il quale il limite di reddito ISEE è pari al doppio del limite di accesso **(euro 47.246,26=)**

DEFINIZIONE DI NUCLEO FAMILIARE:

Il nucleo richiedente è composto dai membri iscritti **da almeno un anno** nella famiglia anagrafica, come definita dall'art. 4 del D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223 (Approvazione del nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente), con esclusione dei soggetti legati da rapporto di lavoro.

Il periodo di un anno di cui al comma precedente **NON** è richiesto per l'inclusione nel nucleo richiedente di:

- a) Coniuge, convivente e/o unito civilmente del richiedente
- b) figli minori del richiedente
- c) altro genitore di figli minori del richiedente
- d) genitori del richiedente o del coniuge o convivente o unito civilmente del richiedente

INFORMATIVA RELATIVA AL D.Lgs 30/06/2003 n. 196, così come modificato dal Decreto legislativo 10 agosto 2018 n.101 di adeguamento del regolamento U.E. 2016/679

I dati personali ed i dati sensibili relativi alle condizioni del richiedente e del suo nucleo familiare devono essere obbligatoriamente forniti ai fini dell'istruttoria della domanda di assegnazione alloggio e verranno utilizzati esclusivamente per il procedimento di cui trattasi, salva la facoltà di esercitare in qualsiasi momento il diritto di accesso, rettifica, aggiornamento, integrazione o cancellazione dei dati, come previsto dalla normativa vigente.

MODULO DI DOMANDA – DOCUMENTI PER LA PARTECIPAZIONE AL BANDO

Le domande di partecipazione al presente bando devono essere compilate esclusivamente sui moduli predisposti ed in distribuzione gratuita presso la sede dell'Agenzia Territoriale per la Casa del Piemonte Sud, in Alessandria – Via Verona 17 – Sportello Utenza.

La domanda dovrà essere corredata dei seguenti documenti:

DOCUMENTI OBBLIGATORI:

- 1) MODULO DI DOMANDA;
- 2) ATTESTAZIONE ISEE (Indicatore della situazione economica equivalente) in corso di validità.

DOCUMENTI UTILI PER COMPROVARE SITUAZIONI CHE DANNO DIRITTO A PUNTEGGIO:

CONDIZIONI SOCIALI:

- 1) **RILASCIO STRUTTURE PENITENZIARIE, ALTRE STRUTTURE OSPITANTI O FAMIGLIE AFFIDATARIE:**
 - attestato rilasciato dall'autorità competente indicante la data di rilascio, di conclusione del programma terapeutico o la scadenza di convenzioni per la permanenza in locali concessi a titolo temporaneo;
- 2) **ANZIANITA' DI CONTRIBUZIONE GESCAL:**
 - autocertificazione (oppure dichiarazione dell'Ente previdenziale (Estratto Conto Assicurativo o Previdenziale rilasciato dall'INPS) per ogni componente del nucleo richiedente che abbia prestato lavoro dipendente nel periodo 14/02/1963 – 31/12/1998.
- 3) **FAMIGLIE DI NUOVA FORMAZIONE:**
 - RICHIEDENTI che hanno già contratto matrimonio non oltre due anni prima della data di pubblicazione del bando: - **dichiarazione sostitutiva di certificazione** (oppure certificato di matrimonio)

- RICHIEDENTI che contraggano matrimonio tra la data di pubblicazione e la data di scadenza del bando: - **autocertificazione indicante la volontà di contrarre matrimonio entro il 12/09/2023 (DATA DI SCADENZA DEL BANDO) e dichiarazione ISEE di ciascuno.**

4) FORZE DELL'ORDINE, FORZE ARMATE, VIGILI DEL FUOCO O ALTRA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE:

- autocertificazione oppure altra documentazione ritenuta idonea a dimostrare la condizione di coniuge superstite o figlio di appartenente alle forze dell'ordine, forze armate, vigili del fuoco o altra pubblica amministrazione, deceduto per cause di servizio o di caduto sul lavoro;

5) NUCLEO FAMILIARE COMPOSTO DA 5 O PIU' PERSONE:

- autocertificazione;

6) INSERIMENTO IN PRECEDENTI GRADUATORIE PER L'ASSEGNAZIONE DI ALLOGGI DI EDILIZIA SOCIALE:

- autocertificazione indicante l'anno di partecipazione a precedenti bandi di concorso e la relativa collocazione nella graduatoria definitiva pubblicata;

7) TITOLARITA' DI PENSIONE O ASSEGNO SOCIALE:

- autocertificazione (oppure idonea documentazione rilasciata dall'INPS);

8) SUPERAMENTO DEL 65° ANNO DI ETA':

- copia del documento di identità personale del richiedente in corso di validità;

- autocertificazione (o altra idonea documentazione) nel caso in cui siano presenti nel nucleo uno o più minori a carico;

9) RICHIEDENTE E/O COMPONENTI DEL NUCLEO FAMILIARE DISABILI:

- attestato dell'ASL o dell'INAIL o delle competenti Commissioni mediche Territoriali Ospedaliere previste dalla normativa vigente in materia, relativo all'invalidità del richiedente e/o dei componenti del nucleo familiare;

- certificato rilasciato dal Comune di residenza contenente indicazione della presenza di barriere architettoniche che comportino concreto impedimento al disabile nell'accessibilità all'alloggio occupato in relazione allo specifico genere di disabilità posseduto;

10) EMIGRATI CHE RIENTRINO STABILMENTE IN ITALIA:

- dichiarazione rilasciata dalla Rappresentanza Consolare o Diplomatica all'estero, attestante la condizione di emigrato e la scelta della località per la presentazione della domanda;

- dichiarazione sostitutiva di certificazione contenente indicazione dell'iscrizione all'AIRE (**Anagrafe Italiani Residenti all'Estero**)

11) **PROFUGHI RIMPATRIATI DA NON OLTRE 5 ANNI – RIFUGIATI:**

- Certificato rilasciato dalla Prefettura;

CONDIZIONI ECONOMICHE

1) **REDDITO DEL NUCLEO RICHIEDENTE:**

- Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) in corso di validità

CONDIZIONI ABITATIVE

1) **SOVRAFFOLLAMENTO DELL'ALLOGGIO OCCUPATO:**

- attestato rilasciato dal Comune di residenza indicante la composizione dell'alloggio occupato alla data di pubblicazione del bando di concorso, la superficie dei singoli vani, l'esistenza dei servizi igienici interni o esterni all'abitazione anche in comune con altre famiglie e lo stato di conservazione e manutenzione dell'alloggio;

2) **COABITAZIONE:**

- autocertificazione indicante la composizione di ciascuno dei nuclei coabitanti;
- dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà indicante le variazioni anagrafiche intercorse nel biennio antecedente la data di pubblicazione del bando di concorso per ciascuno dei nuclei familiari coabitanti;

3) **ALLOGGIO IMPROPRIO:**

- autocertificazione indicante le variazioni anagrafiche del nucleo richiedente nel biennio antecedente la data di pubblicazione del bando di concorso;
- attestato rilasciato dal Comune di residenza (vedere sovraffollamento);
- dichiarazione (o relazione) rilasciata dagli organi preposti all'assistenza pubblica;

4) **ALLOGGIO SCADENTE.**

- attestato rilasciato dal Comune di residenza (vedere sovraffollamento)

5) **ORDINANZA DI SGOMBERO PER MOTIVI DI PUBBLICA UTILITA' O PER
ESIGENZE DI RISANAMENTO EDILIZIO:**

- copia autenticata dell'ordinanza di sgombero, rilasciata non oltre tre anni prima della data del bando, dall'autorità competente, con l'indicazione del motivo del rilascio;

6) **MONITORIA DI SGOMBERO PER SFRATTO ESECUTIVO:**

- sentenza di sfratto munita di formula esecutiva;
- monitoria di sgombero;

7) **DECRETO DI TRASFERIMENTO CONSEGUENTE A PROCEDURA ESECUTIVA IMMOBILIARE:**

- copia della documentazione inerente la procedura esecutiva immobiliare e del decreto di trasferimento dell'alloggio conseguente a tale procedura;

8) **RILASCIO ABITAZIONE CONIUGALE A SEGUITO DI SENTENZA DI ASSEGNAZIONE ALL'ALTRO CONIUGE:**

- sentenza di separazione omologata;

9) **RILASCIO, DA NON PIU' DI UN ANNO, DELL' ABITAZIONE CONIUGALE IN CUI RISIEDONO I FIGLI, ANCHE SE DI PROPRIETA' DEI MEDESIMI CONIUGI O EX CONIUGI ED OBBLIGO AL VERSAMENTO DELL'ASSEGNO DI MANTENIMENTO DEI FIGLI:**

- provvedimento dell'autorità giudiziaria;

10) **SFRATTO ESECUTIVO**

- sentenza di sfratto munita di formula esecutiva (se intimato per finita locazione)
- sentenza di sfratto munita di formula esecutiva e attestazione rilasciata dal Comune di residenza attestante che si tratta di morosità incolpevole (se intimato per morosità);

11) **RILASCIO ALLOGGIO DI SERVIZIO (per collocamento in quiescenza, per trasferimento d'ufficio, per cessazione non volontaria del rapporto di lavoro):**

- copia autenticata del provvedimento di rilascio intimato dall'Ente o dal datore di lavoro con l'indicazione del motivo del rilascio

NON SONO VALUTABILI AI FINI DELL'ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO E DELL'OPPOSIZIONE DICHIARAZIONI O DOCUMENTI CHE IL RICHIEDENTE ERA TENUTO A FORNIRE AL MOMENTO DELLA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA.

MODALITA' PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

Dal 15/06/2023 al 12/09/2023: le domande dovranno essere consegnate o inviate all'Agenzia Territoriale per la Casa del Piemonte Sud, in Alessandria – Via Verona 17 – Sportello Utenza, previo appuntamento da concordare con l'ATC medesima al numero di telefono 0131/319345 dalle ore 9.30 alle ore 12.00.

La distribuzione dei moduli proseguirà sino alla chiusura del bando.

Per il ritiro dei moduli di domanda ed informazioni inerenti alla presentazione dei documenti utili al corredo della stessa i cittadini potranno rivolgersi:

- presso la sede dell'A.T.C. in Via Verona n. 17;

LA DOMANDA POTRA' ESSERE CONSEGNATA A MANO, INVIATA CON RACCOMANDATA R.R. OPPURE VIA PEC.

PER LA VALIDITA' DELLE DOMANDE, SI TERRA' CONTO DEL TIMBRO POSTALE DI SPEDIZIONE SULLA BUSTA O DELLA DATA DI RILASCIO DELLA RICEVUTA, IN CASO DI CONSEGNA A MANO.

I lavoratori **emigrati all'estero** hanno facoltà di concorrere per un solo ambito territoriale da indicare in una dichiarazione raccolta dalla Rappresentanza Consolare che rilascerà un certificato da allegare alla domanda. La domanda dovrà pervenire entro il **12/10/2023 (per i lavoratori emigrati all'estero il termine è prorogato di un mese).**

ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE

All'istruttoria delle domane provvedono gli uffici dell'A.T.C. che, nel caso di documentazione incompleta, provvederanno a richiedere l'integrazione della documentazione ai concorrenti interessati, fissando loro un termine non inferiore a quindici e non superiore a trenta giorni dalla data della richiesta, per la consegna.

FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA

Le domande, una volta istruite dall'A.T.C., saranno inoltrate alla Commissione costituita in conformità del disposto di cui all'art. 7 della Legge Regionale 17 febbraio 2010 n. 3

La predetta Commissione, istituita presso l'A.T.C. competente per territorio, provvederà:

- alla formazione della graduatoria provvisoria, previa valutazione dei requisiti e attribuzione dei punteggi sulla base degli stati, dei fatti, delle situazioni in atto e dei documenti richiesti;
- all'esame degli eventuali ricorsi, che gli interessati dovranno presentare entro trenta giorni dalla pubblicazione della graduatoria nell'Albo Pretorio;
- alla formulazione della graduatoria definitiva secondo le modalità previste all'art. 5 del Regolamento di cui al DPGR 4/10/2011 n. 9/R
- all'aggiornamento della graduatoria secondo le modalità previste all'art. 6 del Regolamento di cui al DPGR 4/10/2011 n. 9/R.

La graduatoria definitiva generale conserva la sua efficacia fino a quando non venga sostituita da una nuova graduatoria generale.

Il Comune effettuerà l'assegnazione degli alloggi secondo l'ordine stabilito nella graduatoria definitiva formata dalla Commissione di cui sopra.

AGGIORNAMENTO DELLA GRADUATORIA

Successivamente alla pubblicazione della graduatoria definitiva conseguente al presente bando, potranno essere presentate nuove domande di assegnazione alloggio nonché richieste di modificazione del punteggio attribuito, conseguenti a variazioni delle condizioni originariamente prese a riferimento per le domande già inserite nella graduatoria sopra indicata.

Non sono però valutabili i mutamenti delle condizioni del richiedente conseguenti a trasferimenti volontari di residenza successivi alla data di pubblicazione del presente bando di concorso.

LE NUOVE DOMANDE O LE RICHIESTE DI REVISIONE DEL PUNTEGGIO POTRANNO ESSERE PRESENTATE ALL'ATC ENTRO L'ANNO 2025.

LA DATA DI INIZIO E LA DURATA DEL SUDDETTO AGGIORNAMENTO VERRANNO COMUNICATE A SEGUITO DI APPOSITO PROVVEDIMENTO DI GIUNTA COMUNALE.

Le nuove domande o le richieste di revisione punteggio saranno inserite nella graduatoria in coda ai richiedenti aventi pari punteggio e secondo l'ordine cronologico di presentazione.

La graduatoria così integrata è pubblicata con le stesse modalità previste per la prima graduatoria inerente al presente bando.

CONTROLLI

Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. N. 445/2000, i requisiti per l'accesso sono comprovati con dichiarazione sostitutiva (modulo di domanda).

Il richiedente dichiara di essere a conoscenza che, sia in fase di istruttoria che all'atto dell'assegnazione, potranno essere richiesti documenti attestanti la veridicità delle dichiarazioni.

Inoltre potranno essere effettuati controlli sulla veridicità della situazione familiare dichiarata, di congruità con il tenore di vita sostanziale in relazione alla situazione familiare dichiarata e confronti dei dati reddituali e patrimoniali con i dati in possesso del sistema informativo del Ministero delle Finanze, nonché controlli da parte della guardia di Finanza presso gli istituti di credito e altri intermediari finanziari che gestiscono il patrimonio mobiliare.

ASSEGNAZIONE ALLOGGI

La scelta degli alloggi nell'ambito di quelli da assegnare è compiuta dagli assegnatari o da persona dagli stessi delegata per iscritto, secondo l'ordine di precedenza stabilito dalla graduatoria.

GLI ALLOGGI AL PIANO TERRA SONO RISERVATI IN PRIORITA' AD ANZIANI E PORTATORI DI HANDICAP

I concorrenti utilmente collocati in graduatoria dovranno presentare, prima della consegna dell'alloggio, dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà contenente indicazione del fatto che il possesso dei requisiti di cui all'art. 3 della L.R. 3/2010 permane dalla data del bando di concorso alla data di assegnazione.

Essi non possono rinunciare all'alloggio assegnato, salvo nel caso in cui questo non risulti adeguato alla composizione del nucleo familiare in riferimento ai parametri previsti dalla L.R. 3/2010 o non risulti idoneo in relazione alla presenza nel nucleo familiare di documentate situazioni di invalidità o di documentate gravi condizioni di salute. In tali casi essi non perdono il diritto alle future assegnazioni di alloggi, in relazione alle rispettive posizioni nella graduatoria, per il periodo di validità della stessa.

IMPORTANTE

IL RIFIUTO A STIPULARE LA CONVENZIONE DI LOCAZIONE RELATIVA AD UN ALLOGGIO ADEGUATO ALLA COMPOSIZIONE DEL NUCLEO, COMPORTA L'ANNULLAMENTO DELL'ASSEGNAZIONE, **SENZA POSSIBILITA' DI ULTERIORE PROPOSTA PER L'ASSEGNAZIONE DI ALTRO ALLOGGIO DI EDILIZIA SOCIALE, SALVA SUCCESSIVA PARTECIPAZIONE A FUTURI BANDI GENERALI DI CONCORSO.**

CANONE DI LOCAZIONE

Il canone di locazione degli alloggi è stabilito nel rispetto delle norme di cui all'art. 19 della Legge Regionale 17 febbraio 2010 n. 3 come modificato dalla Legge Regionale 17 dicembre 2018 n. 19 e dal Regolamento attuativo di cui al DPGR 4 ottobre 2011 n. 14/R.

Ai fini della collocazione dei nuclei nelle rispettive aree e fasce di appartenenza, per reddito si intende quello annuo complessivo imponibile, relativo all'ultima dichiarazione fiscale, al lordo delle imposte ed al netto dei contributi previdenziali e degli assegni familiari di ciascun componente il nucleo che svolga attività lavorativa autonoma o dipendente o percepisca pensione. Oltre all'imponibile fiscale vanno computati tutti gli emolumenti, indennità, pensioni, sussidi, a qualsiasi titolo percepiti, ivi compresi quelli esentasse, ad eccezione dei sussidi o assegni percepiti, in attuazione delle vigenti norme, da componenti il nucleo familiare handicappati o disabili.

Per quanto non citato nel presente bando, vale quanto previsto dalla L.R. 17.02.2010 n. 3 così come modificata dalla L.R. 17.12.2018 n.19, dai Regolamenti attuativi della stessa di cui al DPGR 4 ottobre 2011 n. 9/R – 10/R – 11/R – 12/R – 13/R – 14/R – 15/R e da altre leggi e disposizioni statali e/o regionali vigenti in materia.

ASSEGNAZIONE ALLOGGI ALLE FORZE DELL'ORDINE ED AI VIGILI DEL FUOCO

Possono partecipare al presente bando di concorso gli appartenenti alle forze dell'ordine ed ai vigili del fuoco anche in assenza dei requisiti di cui all'art. 3 comma uno lettere b) ed i) della Legge Regionale 3/2010,

Tali richiedenti saranno collocati in un'apposita graduatoria per l'assegnazione degli alloggi che si rendano disponibili, nella misura di un alloggio per ogni immobile di edilizia residenziale pubblica costituito da almeno dieci alloggi.

LE DICHIARAZIONI NON VERITIERE SONO PUNITE AI SENSI DELLA LEGGE PENALE E IL DICHIARANTE DECADE DAI BENEFICI EVENTUALMENTE CONSEGUENTI AL PROVVEDIMENTO EMANATO SULLA BASE DELLA FALSA DICHIARAZIONE.

IL SINDACO

(Giorgio Abonante)

*Documento informatico sottoscritto con firma digitale
(Art. 24 d.lgs. n. 82/2005)*

L'A.T.C. del Piemonte Sud è delegata alle funzioni esecutive dal Comune.

Alessandria, li 25 maggio 2023

Atto non soggetto all'Imposta di Bollo, giusta articolo 60 della Tariffa Allegato A) al D.P.R. 26/10/1970, n. 642 –